

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino	3
Regole applicabili	3
Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi	3
Modalità di citazione dell'accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino	
Indice	4

1 Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino

1.1 Regole applicabili

372 Gli Accordi sono citati conformemente alle regole previste nelle presenti direttive (cfr. n. marg. 96–112). Nell'atto normativo si riporta il titolo completo dell'Accordo in questione, precisando in nota il riferimento alla RS.

1.2 Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi

373 I singoli Accordi relativi a Schengen/Dublino sono citati nell'ordine previsto dai modelli di cui al n. marg. 377 e 378.

1.3 Modalità di citazione dell'accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino

374 Se si intende rimandare un'unica volta a uno degli Accordi principali, si riporta il titolo completo dello stesso inserendo in una nota a piè di pagina il riferimento alla RS.

Se l'Accordo in questione viene menzionato più volte all'interno dell'atto normativo, alla prima citazione è possibile introdurre la relativa abbreviazione («AAS» o «AAD»), per utilizzarla quindi ad ogni ulteriore occorrenza (cfr. n. marg. 367). In una nota a piè di pagina occorre poi inserire il relativo riferimento alla RS.

Indice

- 3 -

372 3

373 3

374 3

- A -

Accordi di associazione alle normative di Schengen e
di Dublino 3